

# COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza Perticari n. 20  
61039 SAN COSTANZO

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA N. 25 DEL 28-05-2020

**Oggetto: CHIUSURA PISTA POLIVALENTE DI VIALE DELLA LIBERTA'**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio,

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nello specifico l'art. 1 comma 9 che prevede che il Sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**VISTO** l'art 1 comma 1 lett b) del DPCM del 17 maggio 2020 che prevede che l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1 comma 8, primo periodo del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**CONSIDERATO** che l'obiettivo primario di carattere generale è l'evitare il formarsi di assembramenti di persona, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATA** la situazione epidemiologica;

**RITENUTA** l'impossibilità di far assicurare il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone nonché di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nella pista Polivalente sita in via della Libertà San Costanzo;

**CONSIDERATO** che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile disporre la chiusura della pista Polivalente sita in via della Libertà San Costanzo;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- la chiusura dal giorno 28 maggio alle ore 24:00 del 2 giugno 2020, della pista Polivalenti sita in via della Libertà San Costanzo;
- di intensificare sui parchi e aree giochi i controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento;

**RICHIAMATO** il comma 4 dell'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

### **ORDINA**

**Dal giorno 28 maggio alle ore 24:00 del 2 giugno 2020:**

- **LA CHIUSURA** della pista Polivalente sita in via della Libertà San Costanzo; Saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte incaricate dal Comune;
- **L'INTENSIFICAZIONE**, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento.

**SI RACCOMANDA** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

-l'invio della stessa:

- Alla PREFETTURA U.T.G. di Pesaro Urbino;
- AI COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di San Costanzo (PU);
- AI COMANDO DI POLIZIA LOCALE – Sede;

### **AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,

- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, terni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

**IL SINDACO**  
**Filippo Sorcinelli**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N. reg. 355

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.san-costanzo.pu.it](http://www.comune.san-costanzo.pu.it)), accessibile al pubblico, dal 28-05-2020 al 12-06-2020 ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della legge n. 69/2009.

Dalla Residenza Municipale, li' 28-05-2020

**IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO**  
**CARADONNA Dott.ssa LINA**